

## **NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIMAFIA SUI TITOLI EDILIZI (art. 32, Legge Regionale n. 18 del 28 ottobre 2016)**

La legge regionale n. 18 del 28 ottobre 2016 "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili" ha riordinato la normativa sulla legalità ed ha introdotto innovazioni anche in campo edilizio.

L'art. 32 ha confermato la necessità che sia dimostrata l'estraneità da reati di infiltrazioni mafiose con riguardo alle imprese che eseguono lavori in edilizia. La disposizione, aggiornata al Codice delle leggi antimafia (Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"), prevede che sia acquisita dallo Sportello Unico per l'Edilizia comunale la comunicazione antimafia a carico delle imprese per lavori, abilitati con SCIA e con permesso di costruire, di valore superiore a 150.000 euro.

**La comunicazione antimafia (o l'autocertificazione) sono condizioni di efficacia del titolo edilizio.**

La norma ha fissato, in analogia al Codice, il termine di 30 giorni per il rilascio della comunicazione antimafia con la possibilità di ricorrere all'autocertificazione in caso di inutile decorrenza del termine.

L'autocertificazione è inoltre necessaria in caso di interventi subordinati a SCIA, la cui veridicità viene controllata entro 30 giorni con richiesta alla Prefettura di rilascio della comunicazione antimafia. Il testo dell'articolo è il seguente:

### *Art. 32*

#### *Efficacia dei titoli abilitativi*

- 1. Per gli interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il cui valore complessivo superi i 150.000 euro, prima dell'inizio dei lavori edilizi, deve essere acquisita la comunicazione antimafia attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 con riferimento alle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori.*
- 2. Nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire, la comunicazione antimafia è acquisita dallo sportello unico nel corso dell'istruttoria della domanda di cui all'articolo 18, comma 4, della L.R. 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). Decorso il termine di trenta giorni per il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'articolo 88, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011, lo sportello unico richiede agli interessati di rendere l'autocertificazione di cui all'articolo 89, comma 1, del medesimo decreto legislativo.*
- 3. Qualora l'interessato si riservi di indicare l'impresa esecutrice dei lavori prima dell'inizio dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo edilizio è sospesa e i lavori non possono essere avviati fino alla comunicazione dell'avvenuto rilascio della comunicazione antimafia, richiesta dallo sportello unico a seguito della trasmissione da parte dell'interessato dei dati relativi all'impresa esecutrice. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 2.*
- 4. Nelle ipotesi di interventi subordinati a SCIA, l'interessato attesta che nei confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori non sussistono le condizioni di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, attraverso la presentazione della autodichiarazione prevista dall'articolo 89, comma 2, lettera a), del medesimo decreto. Lo sportello unico nell'ambito dei controlli sulla SCIA presentata richiede al Prefetto il rilascio della comunicazione antimafia.*
- 5. La Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della presente legge, stabilisce i casi in cui l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 è accertata attraverso la consultazione degli elenchi di merito.*

La novità più rilevante della nuova disposizione è quella di estendere anche alla SCIA gli adempimenti antimafia, che fino ad oggi ne era esclusa, essendo limitati al solo permesso di costruire.

Rispetto alla disciplina previgente il limite dell'importo complessivo delle opere, passa da 70.000,00 € a 150.000,00 €. A tale proposito si fa rilevare che la norma parla di "...interventi edilizi ....il cui valore

complessivo superiori a 150.000 euro”, di conseguenza si devono intendere non solo le opere edili, ma invece l'importo (complessivo) di tutte le opere riguardanti l'intervento edilizio soggetto a PdC o SCIA.

In secondo luogo si rammenta che la modulistica edilizia unificata regionale, approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 993, del 07.07.2014, giunta al terzo adeguamento (Determinazione Dirigenziale regionale n. 8822 del 14.07.2015), sul tema prevede:

1. Nel modello unificato per la richiesta del Permesso di Costruire, alla sezione m):

**m) Rispetto degli obblighi in materia di documentazione antimafia**

che l'importo dei lavori:	
<input type="checkbox"/>	<b>m.1. è inferiore a 70.000 euro, e pertanto:</b>
<input type="checkbox"/>	<b>m.1.1. si allega la dichiarazione dell'imprenditore/del legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori, che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011</b>
<input type="checkbox"/>	<b>m.1.2. si riserva di trasmettere la dichiarazione dell'imprenditore/del legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori prima dell'inizio dei lavori</b>
<input type="checkbox"/>	<b>m.2. è pari o superiore a 70.000 euro, e pertanto:</b>
<input type="checkbox"/>	<b>m.2.1. dichiara che l'impresa esecutrice dei lavori è iscritta nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, commi 52 e 52-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190</b>
<input type="checkbox"/>	<b>m.2.2. allega la documentazione antimafia rilasciata dalla Prefettura, non essendo l'impresa esecutrice dei lavori iscritta nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, commi 52 e 52-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190</b>
<input type="checkbox"/>	<b>m.2.3. si riserva di trasmettere la documentazione antimafia, rilasciata dalla Prefettura, prima dell'inizio dei lavori</b>

E, nel quadro riepilogativo:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione antimafia	m)	Sempre obbligatoria, ma l'interessato può riservarsi di trasmetterla prima dell'inizio dei lavori
--------------------------	--------------------------	--------------------------	----	---

È evidente che il modello, in tale sezione, non è più valido, in quanto non corrispondente alle nuove disposizioni. In attesa pertanto che la Regione provveda al suo adeguamento, si dispone che:

a) Tale sezione non debba più essere compilata;

b) In luogo della compilazione della Sezione M, occorre presentare, da parte del richiedente del PdC, una autocertificazione che attesti che l'importo complessivo delle opere riferite al titolo edilizio, è inferiore o superiore ai 150.000,00 € (si riporta il relativo modulo in Allegato1);

c) Nel caso di importo delle opere maggiore di 150.000,00 €, si verificano due ulteriori sotto-ipotesi:

- Indicazione, nell'Allegato1, delle imprese esecutrici/installatrici, in tal caso il SUE ha a disposizione già tutti i dati necessari per richiedere la certificazione antimafia nella fase istruttoria dell'istanza di Permesso di Costruire;
- Indicazione, nell'Allegato1, dell'opzione "si riserva di comunicare i dati relativi alle imprese esecutrici/installatrici prima dell'inizio lavori", in questo caso il SUE non dispone invece ancora dei dati necessari per la richiesta della comunicazione antimafia.

Si tenga presente che nella seconda ipotesi, la comunicazione successiva dei soggetti coinvolti deve essere antecedente (almeno di 30 giorni), alla comunicazione di inizio dei lavori, in quanto, se fosse contestuale, a norma del comma 2 dell'art. 32, la comunicazione di inizio dei lavori sarebbe inefficace. Il SUE, sulla base della comunicazione suddetta, richiede la comunicazione antimafia. Se questa perviene, ovviamente nella sua forma "liberatoria" nel termine di 30 giorni, ne dà notizia al titolare del PdC il quale, solo a questo punto, potrà comunicare l'inizio dei lavori. Se viceversa questa non perviene

in detto termine, il SUE provvede a richiedere ai soggetti di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011 la presentazione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89, comma 1, del medesimo D.Lgs., che potrà essere presentata anche contestualmente alla comunicazione di inizio lavori. (Allegato 2)

Resta inteso che nel caso di comunicazione antimafia "interdittiva" lo Sportello Unico per l'Edilizia ne deve dare comunicazione al richiedente e deve ingiungere al medesimo in divieto di iniziare i lavori.

2. Per la SCIA accade l'esatto contrario del PdC. Nel modello unificato della SCIA non è prevista alcuna incombenza rispetto alla problematica antimafia. Pertanto anche il modello unificato della SCIA dovrà essere adeguato. Nelle more di tale adeguamento si dispone che alla SCIA venga allegata da parte del titolare una autocertificazione che attesti che l'importo complessivo delle opere riferite al titolo edilizio, è inferiore o superiore ai 150.000,00 € (si riporta il relativo modulo in Allegato 1).

Nella seconda ipotesi, importo complessivo lavori maggiore di 150.000,00 €, dovrà essere allegata una autocertificazione dei soggetti di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011, che potrà essere presentata anche contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, prevista dall'articolo 89, comma 2, lettera a), del medesimo decreto.(Allegato 2)